



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA III TRIMESTRE 2018

Indice:

1

- Pag. 2 - § -* RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E OBBLIGO COMUNICAZIONE ENEA
- Pag. 2 - § -* AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA E IMMOBILI CONTIGUI
- Pag. 3 - § -* SUNTO INTERVENTI RISTRUTTURAZ. E RIQUALIFIC. ENERGETICA
- Pag. 4 - § -* DETRAZIONE 55%/65% SU IMMOBILE DETENUTO IN COMODATO
- Pag. 4 - § -* MINI VOLUNTARY PER EX RESIDENTI ALL'ESTERO
- Pag. 5 - § -* BONUS VERDE – CHIARIMENTI ADE
- Pag. 6 - § -* ACQUISTO BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA E DETRAZIONE 19%
- Pag. 7 - § -* ACQUISTO FARMACI ON LINE E DETRAZIONE 19%
- Pag. 7 - § -* TUTTI I WELFARE PER LE FAMIGLIE CON NEONATI
- Pag. 9 - § -* NUOVI PARAMETRI INDENNIZZO LICENZIAMENTO DIPENDENTE
- Pag. 10 - § -* DIVIETO PAGAMENTO STIPENDI IN CONTANTI
- Pag. 11 - § -* BONUS MOBILI E INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SU PERTINENZA

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

2

**RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
OBBLIGO DA SETTEMBRE LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER QUALSIASI TIPO DI
INTERVENTO**

Sarà attivato dopo l'estate, dai primi di settembre 2018, il nuovo portale ENEA per l'invio dei moduli relativo a qualsiasi intervento di ristrutturazione agevolabile.

La novità è prevista dalla legge di Bilancio 2018 (205/2017, articolo 1, comma 3). La manovra, aveva infatti disposto l'estensione generalizzata dell'obbligo di comunicazione all'Enea delle «informazioni sugli interventi effettuati», analogamente «a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici».

In pratica, bisognerà effettuare, per TUTTI gli interventi di recupero edilizio, un invio di dati simile a quello che oggi viene fatto per gli interventi di riqualificazione energetica

ATTENZIONE: SCHERMATURE SOLARI (TENDE) E INFISSI INSTALLATI DAL 01/01/2018

Si ricorda che relativamente a schermature solari (tende) e infissi installati dal 01/01/2018 il portale dell'ENEA per la comunicazione di tali interventi è già attivo dal 30/03/2018; per cui per tali interventi occorre/occorreva fare la comunicazione entro 90 gg dalla fine dei lavori.

NB: Per i lavori conclusi prima del 30 marzo 2018, giorno di pubblicazione della piattaforma alla quale inviare la dichiarazione per l'Ecobonus entro 90 giorni dal termine dei lavori, la scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2018.

Per coloro che avessero già terminato gli interventi e fossero trascorsi più di 90 gg dalla fine dei lavori, per usufruire dell'agevolazione del 50%, devono necessariamente versare la sanzione di euro 250,00 per la rimessa in bonis, ed effettuare tempestivamente la comunicazione all'Enea.

AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA E IMMOBILI CONTIGUI DA ACCORPARE

Coerentemente con i principi espressi negli anni scorsi, l'Agenzia delle Entrate con la R.M. 19.12.2017, n. 154/E chiarisce che le agevolazioni «prima casa» devono essere riconosciute anche nell'ipotesi di acquisto di un nuovo appartamento da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti, di cui uno contiguo, sito al terzo piano ed altro sottostante ubicato al secondo piano, a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



SUNTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE / RIQUALIFCAZIONE ENERGETICA AGEVOLABILI DAL 01/01/2018

L'ENEA ha pubblicato sul suo sito una tabella che sintetizza gli interventi:

INTERVENTI AMMESSI	aliquota detraibile
<ul style="list-style-type: none">• serramenti e infissi• schermature solari• caldaie a biomasse• caldaie a condensazione classe A	50%
<ul style="list-style-type: none">• caldaie a condensazione A+ con sistema di termoregolazione evoluto• generatori di aria calda a condensazione• pompe di calore• scaldacqua a PDC• coibetazione involucro• collettori solari• generatori ibridi• sistemi building automation• microgeneratori	65%
<ul style="list-style-type: none">• interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente)	70%
<ul style="list-style-type: none">• interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + qualità media dell'involucro)	75%
<ul style="list-style-type: none">• interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico)	80%
<ul style="list-style-type: none">• interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico)	85%

3



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

4

DETRAZIONE 55%/65% SU IMMOBILE DETENUTO IN COMODATO

Ok da parte dell'ADE al 55% sulla casa dei suoceri **anche se il contratto di comodato non è registrato**. Si può provare la detenzione sulla base di altri elementi tra cui la residenza.

Ecobonus in salvo per chi occupa la casa dei suoceri in base a un contratto di comodato non registrato. La Ctr Emilia Romagna dà ragione al contribuente su uno di punti più controversi in tema di detrazioni sui lavori edilizi, con la sentenza 1281/12/2018 (presidente Giorgio, relatore Contessi).

I giudici ricordano che il comodato può essere verbale e non è soggetto a obbligo di registrazione.

MINI VOLUNTAY DISCLOSURE PER GLI EX RESIDENTI ALL'ESTERO

Con il pagamento del 3% del valore delle attività (conti correnti, titoli etc) e della giacenza al 31 dicembre 2016 sono assolte le imposte sui redditi derivanti dalle attività regolarizzate, le sanzioni relative all'omessa compilazione del quadro RW e ai redditi evasi, l'ivafe e le relative sanzioni e gli interessi.

La procedura non copre le imposte eventualmente evase sui redditi con cui sono state costituite le attività, se imponibili in Italia.

La mini-voluntary al 3% consente di regolarizzare le omissioni degli obblighi di monitoraggio fiscale non è necessario che lo status di soggetto fiscalmente residente in Italia o che lo status di frontaliere permangano ancora per il 2017.

Adesione alla sanatoria in scadenza il 31 luglio (versamenti entro il 1° ottobre in quanto il 30 settembre cade di domenica, con eventuale rateazione).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

BONUS VERDE – CHIARIMENTI ADE

Il bonus verde apre a fornitori diversi. Possibile agevolare anche le spese per analisi e stime - Sui balconi servono opere permanenti.

Anche gli interventi su alberi secolari o di pregio possono avere il bonus verde, la detrazione Irpef del 36% introdotta per il 2018 dalla legge di Bilancio (articolo 1, commi 12-15, legge 205/2017). Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate a margine dello Speciale Esperto risponde, con i quesiti pubblicati per la prima volta in questa pagina.

L'agenzia delle Entrate avevano precisato che la manutenzione ordinaria annuale dei giardini e delle aree verdi non consente di avere la detrazione. Ora però l'Agenzia fa un passo avanti e afferma che l'agevolazione spetta anche agli «interventi mirati al mantenimenti del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale».

Opere fisse sui balconi

Un chiarimento molto atteso è quello che riguarda balconi e terrazzi. Infatti, la legge incentiva espressamente la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e coperture a verde. Ma cita anche la realizzazione di giardini pensili, senza fornire ulteriori dettagli.

Le Entrate avevano già escluso dal bonus le piante in vaso, a meno il loro acquisto non fosse compreso in un più generale intervento di «sistemazione a verde» di un intero giardino. È chiaro, quindi, che i semplici vasi da balcone non hanno lo sconto fiscale.

I fornitori

Nessuna apertura sui lavori eseguiti in economia dal contribuente che acquista i materiali e completa l'opera con il fai-da-te. Ciò che invece viene chiarito in questa occasione è che il proprietario può anche appoggiarsi a diversi fornitori. Ad esempio comprando le piante da un vivaista e facendo eseguire i lavori di riqualificazione dell'area verde da una o più imprese specializzate.

Il principio è che nel plafond di spesa massima (5mila euro per unità immobiliare abitativa) possono rientrare tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, comprese le spese di progettazione.

Un ultimo punto su cui si pronuncia l'Agenzia è la non necessità di inserire in fattura gli estremi normativi della legge di Bilancio. L'indicazione viene ritenuta superflua.

(segue)



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

Apertura totale, infine, sui metodi di pagamento

Le Entrate avevano già chiarito che sono ammessi assegni, bancomat, carte di credito e bonifici ordinari. Ciò significa che, per le spese in esame, i **prestatori d'opera non subiranno la ritenuta dell'8%** che gli istituti di credito effettuano sui bonifici "tracciabili"; va però ricordato che, non operando quest'ultima ritenuta, tornano applicabili quelle ordinarie (come quella del 4% sui lavori condominiali o quella prevista sulle prestazioni professionali o occasionali).

6

ACQUISTO BICICLETTA PEDALATA ASSISTITA E DETRAZIONE IRPEF 19%

La spesa sostenuta da soggetto con ridotte capacità motorie, comprovata da regolare fattura, per una bicicletta elettrica a pedalata assistita può essere detratta quale spesa sanitaria per persone con disabilità.

Come previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR la detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta anche per le "spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza" delle persone con disabilità. Sul punto, nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione in esame "può essere riconosciuta anche per l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti" a condizione che il disabile produca:

☐ certificazione di invalidità / handicap rilasciata dalla competente commissione medica pubblica da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta;

☐ certificazione del medico specialista della ASL attestante il collegamento funzionale tra labicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

ACQUISTO DI FARMACI ON-LINE E DETRAZIONE 19%

È possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19% per gli acquisti di farmaci effettuati on-line. In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E e ribadito nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, la detrazione IRPEF del 19% di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, è consentita anche per le spese sostenute per i farmaci acquistati on-line a condizione che:

- ☐ per gli stessi non sia previsto l'obbligo di prescrizione medica (in Italia "non è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medica");
- ☐ siano acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione / Provincia autonoma o da altre Autorità competenti, individuate dalla legislazione regionale / provinciale

TUTTI I WELFARE PER LE FAMIGLIE CON NEONATI**ASSEGNO DI NATALITÀ 2018**

Spetta ai genitori di figli nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018. È un contributo annuo di 960 euro - erogato dall'Inps in 12 mensilità da 80 euro ciascuna - valido fino al compimento del 1° anno del bambino (o per il 1° anno dal suo ingresso nella famiglia adottiva). Possono accedervi i nuclei familiari con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25mila euro l'anno. In caso di Isee fino a 7mila euro annui, invece, il contributo raddoppia a 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mensilità). Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano, di uno Stato Ue, extra-comunitario con permesso di soggiorno o rifugiato; residente in Italia; convivente con il figlio.

BONUS BEBÈ PER I NATI FINO AL 2017

Per i nati nel 2017 il bonus bebè dura per tre anni. È quanto prevede la legge che ha introdotto l'assegno di natalità (poi prorogato dalla legge di Bilancio 2018, che ne ha confermato i requisiti di accesso - come quelli reddituali o di cittadinanza e residenza - ma riducendo la durata dell'aiuto da tre anni a un solo anno) per le nascite tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Sono 36 le mensilità massime erogabili nella misura di 80 euro al mese (960 euro annui); il bonus raddoppia a 160 euro mensili (1.920 l'anno) con Isee sotto i 7mila euro. Attenzione alle tempistiche: chi non ha fatto domanda entro i 90 giorni dalla nascita potrà percepire il bonus solo a partire dalla data di presentazione.

(segue)



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

8

PREMIO DA 800 EURO «MAMMA DOMANI»

Il premio alla nascita di 800 euro - detto bonus mamma domani - spetta alle future e neo mamme, indipendentemente dal reddito familiare, che siano cittadine italiane, comunitarie, extracomunitarie con permesso di soggiorno o rifugiate politiche, e residenti in Italia. Il beneficio - pagato dall'Inps in un'unica soluzione - può essere richiesto online sul portale Inps (in alternativa via call center, oppure attraverso i servizi telematici) a partire dall'ottavo mese di gravidanza o dal momento dell'adozione ed entro un anno. All'Inps va presentato il certificato che attesta lo stato di gravidanza con l'indicazione della data presunta parto (o documentazione con i dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento).

CONTRIBUTO PER L'ASILO NIDO

Serve per pagare le rette dell'asilo nido pubblico o privato (o l'assistenza a domicilio, per i figli con gravi patologie croniche) e consiste in un buono fino a 1.000 euro l'anno, suddiviso in 11 mensilità da 90,91 euro (importo versato in un'unica soluzione per la copertura di forme di supporto presso la propria abitazione). È concesso per i bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016 e versato dall'Inps al genitore che ha pagato le rette del nido. Possono richiederlo genitori che siano cittadini italiani, comunitari, extracomunitari con permesso di soggiorno o rifugiati e residenti in Italia. Le domande saranno soddisfatte in base all'ordine di presentazione, fino alla concorrenza dell'importo stanziato .

FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ

È un fondo di garanzia, istituito (legge Bilancio 2017, articolo 1 commi 348 e 349) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per favorire l'accesso al credito per famiglie con uno o più figli, nati o adottati dal 1° gennaio 2017. Il fondo interviene con rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, a banche e intermediari finanziari, attraverso cui le famiglie possono accedere a finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato. La garanzia (nella misura del 50% del finanziamento) può essere richiesta fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure entro tre anni dall'adozione, per prestiti non superiori a 10mila euro, da restituire in massimo 7 anni e a tasso fisso non superiore al Tegn

(segue)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

9

CONGEDO DI PATERNITÀ

Sono passati da due a quattro i giorni di congedo obbligatorio per chi è diventato o diventerà papà (anche attraverso adozione/affidamento). Il congedo è riservato ai lavoratori dipendenti, che possono ottenere indennità pari al 100% dello stipendio a carico dell'Inps. Le giornate di astensione, anche non consecutive, possono essere utilizzate entro i primi cinque mesi del figlio. I neo papà possono inoltre usufruire di un quinto giorno facoltativo se la mamma rinuncia a un giorno di congedo maternità.

La data in cui si vuole fruire del congedo va comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo, nei casi di pagamento diretto da parte di Inps, invece, si presenta online all'Istituto.

VOUCHER PER LA BABY SITTER

Al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, si può chiedere la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia. Possono fruirne le lavoratrici dipendenti, le iscritte alla Gestione separata e le lavoratrici autonome. Sono previsti specifici limiti di spesa, oltre i quali le domande non potranno essere accolte. L'importo, invece, è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di tre mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome). La domanda va presentata all'Inps esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: web, patronati, contact center.

CAMBIANO I PARAMETRI DI INDENNIZZO IN CASO DI LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE

Il primo decreto di politica economica del governo Conte prevede un incremento del 50% degli indennizzi monetari, minimo e massimo, in caso di licenziamento illegittimo, che dagli attuali 4 e 24 mensilità passano ora a 6 e 36 mensilità. Si torna così a rivedere il quadro dei regimi di tutela attualmente esistenti a fronte di recessi datoriali ingiustificati.

Un freno a rinnovi e stabilizzazioni

Si agisce con una doppia mossa che penalizza le aziende. Da un lato, infatti, si introduce una normativa più severa sui contratti flessibili; dall'altro, si aggravano gli indennizzi nei licenziamenti illegittimi legati al contratto stabile a tutele crescenti.

IN SINTESI

Cambiano gli indennizzi in caso di licenziamento illegittimo: da 4 a 24 mensilità si sale, adesso, a 6 e 36 mensilità

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

10

OBBLIGO PAGAMENTO DEGLI STIPENDI CON MEZZI TRACCIABILI – DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI - SANZIONI

La Finanziaria 2018 ha previsto l'obbligo, a decorrere dall'1.7.2018, di corrispondere la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti tramite banca / posta utilizzando mezzi tracciabili.

In caso di mancato rispetto del predetto obbligo è applicabile la sanzione da € 1.000 a € 5.000

OBBLIGO DEL DIVIETO

L'obbligo in esame, come precisato dal comma 912, è applicabile a:

- ☒ rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094, C.c, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto (a tempo determinato / indeterminato, part-time orizzontale / verticale, ecc.);
- ☒ contratti di co.co.co. (tra i quali rientrano gli amministratori di società);
- ☒ contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ex Legge n. 142/2001.

ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI PAGAMENTO CONTANTI

L'obbligo in esame non riguarda, ai sensi del comma 913, i rapporti di lavoro:

- ☒ rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici (ad esempio, colf, badanti, baby sitter), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- ☒ sono esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in esame i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo occasionale.

NB: È comunque confermato anche per le esclusioni il divieto di pagamento in contanti di somme pari o superiori a € 3.000 previsto dalla disciplina antiriciclaggio.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

11

BONUS MOBILI E INTERVENTO DI RISTRUTTAZIONE SU PERTINENZA

È possibile usufruire del bonus mobili anche se l'intervento di recupero edilizio è effettuato su una pertinenza dell'abitazione principale (esempio box o sottotetto).

Il c.d. "bonus mobili", introdotto dal DL n. 63/2013, consente al contribuente che usufruisce della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di beneficiare di un'ulteriore detrazione, pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

In merito all'agevolazione in esame va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, specifica che la stessa "spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell'immobile stesso, anche se autonomamente accatastate".

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**